



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA  
TUTELA DEL CONSUMATORE, E LA NORMATIVA TECNICA

A UNIONCAMERE  
*unioncamere@cert.legalmail.it*

*alla c.a. del Segretario Generale  
dott. Giuseppe Tripoli*

*e per conoscenza:*

Alla DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA  
SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETÀ E  
SUL SISTEMA CAMERALE  
*dgvescgc.dg@pec.mise.gov.it*

OGGETTO: **Applicabilità dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, agli Organismi abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformità alle disposizioni abrogate dall'articolo 17 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93 «Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea», come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 dicembre 2019, n. 176.**

---

Come noto, il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93 «Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea», all'articolo 18, comma 2-bis, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 dicembre 2019, n. 176<sup>1</sup>, dispone che «*Gli organismi abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformità alle disposizioni abrogate dall'articolo 17, che alla data del 18 marzo 2019 hanno almeno il requisito dell'accettazione formale dell'offerta economica relativa all'accreditamento, in conformità ad una delle norme tecniche previste all'articolo 2, comma 1, lettera q), da parte dell'organismo nazionale italiano di*

---

<sup>1</sup> Decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 dicembre 2019, n. 176, «Regolamento recante modifiche al decreto 21 aprile 2017, n. 93, concernente la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea».



*accreditamento, riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, possono continuare a svolgere le attività di verifica periodica, senza soluzione di continuità fino al 30 giugno 2020».*

La richiamata disposizione regolamentare adottata da questa Amministrazione consente, con norma di carattere transitorio, la prosecuzione delle attività degli Organismi abilitati ad effettuare verificazioni periodiche fino alla data del 30 giugno p.v., determinandosi per essi l'obbligo di immediata cessazione delle attività, a far data dallo spirare del termine di proroga.

In ragione dell'attuale situazione di crisi epidemiologica, il legislatore ha adottato la norma di cui all'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18<sup>2</sup>, il cui comma 2 dispone che *«Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza».*

Al riguardo, si rileva che la procedura abilitativa prevista per gli Organismi che eseguono le verificazioni periodiche, come disciplinata dal menzionato decreto ministeriale n. 93/2017, appare riconducibile all'ambito generale degli atti amministrativi, e che la richiamata disposizione di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del medesimo regolamento (come modificato dal decreto ministeriale n. 176/2019), a mente della quale gli Organismi già abilitati sono legittimati a svolgere le attività di verifica periodica, senza soluzione di continuità, fino al 30 giugno 2020, rientra nei termini disciplinati dall'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020.

Questa Direzione generale ha quindi acquisito il parere dell'Ufficio legislativo, il quale ha rappresentato in riscontro che, alla luce delle disposizioni sin qui richiamate, l'abilitazione, in attesa di accreditamento, conserva la propria validità fino al termine di *«novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza»*, conformemente alla norma da ultimo citata.

Ciò premesso, si richiede a codesta Spett.le Unioncamere di dare ampia diffusione della presente nota alle parti interessate anche attraverso le Camere di commercio.

IL DIRETTORE GENERALE  
(*avv. Loredana Gulino*)

---

2 Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.